



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 25/1 del 28.6.2019

Proposta di

**LINEE GUIDA RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL
CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SUL
GESTORE IN HOUSE DEL SERVIZIO IDRICO
INTEGRATO IN SARDEGNA**

L.R. n. 4 del 4.2.2015, art.12, e s.m.i.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

INDICE

OGGETTO DELLE LINEE GUIDA	3
MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE	4
TIPOLOGIE DI CONTROLLO	4
CONTROLLO EX ANTE	5
CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO TRIENNALE DEL GESTORE	6
CONTENUTI DEL PIANO OPERATIVO ANNUALE	7
CONTROLLO CONTESTUALE O CONCOMITANTE	7
CONTROLLO EX POST	8
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL GESTORE	9



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI “LINEE GUIDA RELATIVE ALL’ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO SUL GESTORE IN-HOUSE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO IN SARDEGNA”

1. Oggetto delle linee guida

Queste linee guida, previste dall’art.12 della L.R. 4/2015 ss.mm.ii, hanno il fine di identificare i contenuti principali del Regolamento per il controllo analogo congiunto sul Gestore *in house* del SII in Sardegna, di seguito denominato Gestore, che deve essere predisposto e approvato dai soggetti istituzionali di cui agli art.7 e 7 bis della legge 4/2015 come modificata dalle legge 25/2017.. Le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto devono essere redatte in conformità dell’articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito “Codice dei contratti pubblici”), nonché delle Linee guida n. 7 approvate con delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 235 in data 15 febbraio 2017 ed aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017 .

Il controllo analogo congiunto, attuato secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi, è finalizzato a garantire che i comuni soci del Gestore partecipanti all’EGAS, ai sensi del citato articolo 5 del Codice dei contratti pubblici, esercitino congiuntamente sulla Società una “*influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative*”.

L’esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci del gestore partecipanti a EGAS è orientato alla verifica della sostenibilità economica delle attività svolte dalla Società ai fini dell’equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi, tenuto conto dell’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016. Il controllo analogo congiunto, esercitato attraverso la Commissione, si inquadra quale potere di direzione, coordinamento e supervisione dell’attività della società e riguarda pertanto la verifica sulla gestione della medesima.

Per il completo esercizio del controllo analogo i soggetti istituzionali preposti di cui alla legge 4/2015 come modificata dalla legge 25/2017 predispongono e approvano un Piano triennale, nel quale sono indicati gli obiettivi strategici, che il Gestore dovrà perseguire con la sua attività. Sulla base di questo il Gestore predisporrà un proprio Piano Operativo Triennale e un Programma operativo annuale, attraverso il quale attuare le strategie emanate dai soggetti istituzionali preposti di cui alla legge 4/2015 come modificata dalla legge 25/2017, che dovrà contenere tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle principali scelte operate e capace di misurare il grado di efficienza, efficacia ed economicità



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

dell'attività di gestione mediante opportuni indicatori di risultato. Il Regolamento per l'esercizio del controllo analogo disciplinerà le modalità di approvazione dei documenti prodotti dal Gestore.

Il Gestore è obbligato alla presentazione del Programma operativo annuale anche in pendenza /assenza del Piano contenente gli indirizzi basandosi, in questo caso, sui documenti di programmazione vigenti e sulle risorse finanziarie disponibili.

L'esercizio del controllo analogo congiunto da parte della Commissione non modifica né sostituisce le prerogative, le funzioni e le responsabilità degli organi della Società e, pertanto, non esime gli stessi dalle responsabilità penali, civili, amministrative e contabili derivanti dalla gestione societaria.

Nel Regolamento devono essere specificate le responsabilità della Commissione, nel suo complesso e dei singoli componenti della stessa, relative al mancato esercizio dei compiti di controllo assegnati. In ogni caso il mancato controllo non deve essere inteso come silenzio assenso da parte del Gestore, del quale rimangono inalterate le proprie responsabilità.

2. Modalità di funzionamento della Commissione

Nel Regolamento saranno previste le modalità di funzionamento e di convocazione della Commissione, unitamente alla cadenza minima delle riunioni. E' opportuno inoltre prevedere le modalità di partecipazione a distanza alle riunioni, attraverso strumenti che assicurano idonei collegamenti.

Inoltre saranno previste le modalità e la tempistica di riscontro da parte del Gestore delle informazioni e documenti, anche integrativi, richiesti dalla Commissione, necessari all'espletamento delle proprie attività e quelle di comunicazione da parte della Commissione degli esiti dei controlli effettuati, e azioni necessarie e indirizzi da seguire in ordine alle modalità di gestione economica e finanziaria ai quali il Gestore dovrà attenersi. In ogni caso alla Commissione deve essere garantito l'accesso ai dati, ai documenti ed alle informazioni del Gestore necessari a garantire il corretto esercizio delle attività di controllo analogo. In sede di Regolamento verrà definito il contenuto e la frequenza dei report che il Gestore deve presentare ai fine delle verifiche, con particolare riferimento ai controlli economici-finanziari e di gestione.

3. Tipologie di controllo

La Commissione svolge sul Gestore:

- a) il controllo *ex-ante*, i cui contenuti minimi sono descritti nel paragrafo 4 di queste Linee Guida , allo scopo di verificare la congruenza dei piani e dei programmi del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- Gestore rispetto agli atti di indirizzo emanati dall'EGAS;
- b) il controllo contestuale o concomitante, i cui contenuti minimi sono descritti nel paragrafo 7 di queste Linee Guida, allo scopo di operare il monitoraggio in corso d'opera delle attività economico-gestionali del Gestore, funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati dai soggetti istituzionali preposti di cui alla legge 4/2015 come modificata dalla legge 25/2017;
 - c) il controllo *ex-post*, i cui contenuti minimi sono descritti nel paragrafo 8 di queste Linee Guida, allo scopo di verificare la correttezza amministrativo-contabile, nonché l'efficienza e l'efficacia dei percorsi tecnico-amministrativi seguiti dal Gestore ai fini dell'equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi, tenuto conto dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

4. Controllo ex ante

Di seguito si riportano gli atti e i contenuti minimi sui quali dovrà essere, obbligatoriamente, svolto il controllo ex ante della Commissione

- a) il Piano operativo triennale di cui al paragrafo 1, contenente gli obiettivi determinati dai soggetti istituzionali preposti di cui alla legge 4/2015 come modificata dalla legge 25/2017, i cui contenuti minimi sono specificati nel paragrafo 5 di queste linee guida;
- b) il Piano operativo annuale, che consente il Controllo economico-finanziario e di gestione, i cui contenuti minimi sono specificati nel paragrafo 6 di queste Linee Guida;
- c) La pianta organica e il relativo piano delle assunzioni compresi gli eventuali rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato
- d) i criteri e le modalità di reclutamento del personale e di conferimento degli incarichi così come disciplinati dai provvedimenti di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 o, in assenza, così come previsti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
- e) la disciplina dei rapporti di lavoro in essere, con particolare riguardo alla trasformazione e alla definizione degli stessi, anche mediante atti transattivi, ai connessi profili retributivi e alle progressioni di carriera;
- f) gli atti di programmazione delle forniture di beni, servizi e di lavori pubblici di cui all'articolo 21 del Codice dei contratti pubblici;
- g) i regolamenti o gli atti aventi natura regolamentare del Gestore;
- h) la costituzione di nuove società;
- i) le acquisizioni di partecipazioni in società, con esclusione degli atti connessi ad



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

operazioni rientranti nell'ambito di strumenti agevolativi;

- j) il rilascio di garanzie reali e personali anche a favore di terzi e quale terza datrice di ipoteca
- k) la contrazione di prestiti, mutui e di altre forme di finanziamento superiori ad € 5.000.000,00¹;
- l) le alienazioni patrimoniali di importo pari o superiore ad € 100.000,00;
- m) la programmazione delle spese di importo pari o superiore ad € 40.000,00;
- n) gli affidamenti e le Convenzioni da sottoscrivere con soggetti diversi dall'EGAS ai fini della verifica del rispetto della condizione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 50/2016.

5. Contenuti del Piano operativo triennale del Gestore

Il piano triennale di cui al paragrafo 4, comma 1, lettera a) contiene i progetti e le attività programmate dal Gestore ed i relativi aggiornamenti annuali, ai fini della verifica della coerenza dello stesso con gli atti di indirizzo emanati da EGAS e dall'Assemblea. Il piano tiene conto dei contenuti della Convenzione di Gestione con EGAS e dell'allegato Disciplinare Tecnico, e delle linee di sviluppo e del programma degli interventi previsti nei documenti approvati da EGAS e definiti in conformità alle Deliberazioni e alle Determinazioni di ARERA, e delle fonti finanziarie e degli obiettivi di qualità del servizio previsti dalla Carta dei Servizi.

Il piano è ripartito nelle seguenti Sezioni:

- Sezione I: Linee di sviluppo in coerenza con quelle contenute nel piano triennale relativo agli obiettivi strategici;
- Sezione I: Programma degli investimenti;
- Sezione II: Analisi attesa costi/ricavi;
- Sezione III: Dotazione organica e fabbisogni. Piano della assunzioni.

Per l'elaborazione della Sezione III del Piano operativo triennale, il Gestore provvede ad indicare la dotazione organica attuale, gli eventuali fabbisogni di personale ed i relativi programmi assunzionali, in coerenza con le linee di sviluppo societarie e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5 del decreto legislativo n. 175/2016, privilegiando il pieno ed efficiente utilizzo complessivo del personale della Società e limitando l'utilizzo di personale esterno per lo svolgimento delle attività aziendali.

¹ I valori indicati alle lettere k), l) e m) sono indicativi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

6. Contenuti del Piano operativo annuale

Il Piano operativo annuale, di cui al paragrafo 4, comma 1, lettera b) avrà almeno i seguenti contenuti:

- Budget economico e finanziario previsionale annuale redatto per centri di costo con l'indicazione degli obiettivi che si intendono perseguire in coerenza con il piano operativo triennale, le linee di sviluppo delle diverse attività e gli investimenti da attuarsi in conformità al piano operativo triennale con l'indicazione della spesa prevista per ogni esercizio finanziario
- Analisi finanziaria, comprendente l'analisi dei debiti e crediti, la disponibilità di cassa, l'attivazione di nuove linee di finanziamento anche attraverso emissione di obbligazioni;
- Analisi delle principali voci di costo;
- Programma degli investimenti, indicando gli strumenti di finanziamento, i relativi crono programmi e l'indicazione dello stato di attuazione;
- Piano degli acquisti di lavori servizi e forniture di importo superiore ai 40.000,00 euro;
- Analisi delle risorse umane con il Piano annuale del fabbisogno di personale e modifiche della struttura organizzativa;
- Piano degli obiettivi e relativi indicatori di risultato, efficacia e efficienza e analisi dei rischi di non raggiungimento. In particolare gli indicatori di efficacia saranno intesi come rapporto tra risultato raggiunto e obiettivo stabilito e gli indicatori di efficienza come rapporto tra risultato raggiunto e risorse impiegate, espresse in termini di costo.

7. Controllo contestuale o concomitante

La Commissione svolge il controllo contestuale sulle attività del Gestore attraverso il monitoraggio degli indicatori economico-gestionali in relazione agli obiettivi determinati dai soggetti istituzionali preposti di cui alla legge 4/2015 come modificata dalla legge 25/2017 e agli indirizzi operativi impartiti dalla Commissione stessa in sede di controllo preventivo, anche allo scopo di identificare eventuali fattori ostativi al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano operativo triennale e dal Piano Annuale.

La Commissione attiva il controllo amministrativo in itinere, anche a campione sulla base di un programma da predisporre annualmente a cura della Commissione, che dovrà avere come obiettivo la verifica della correttezza procedurale riguardante almeno le seguenti attività:

- atti dell'amministratore unico/consiglio di amministrazione
- procedure di acquisti (di lavori servizi e forniture) di importo superiore a € 40.000,00



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

- procedure di reclutamento del personale
- contenzioso
- atti relativi al trattamento economico del personale con contrattazione collettiva
- atti relativi alla valutazione delle performance del personale

Al fine di consentire alla Commissione lo svolgimento del monitoraggio, il Gestore con cadenza regolare da stabilire in sede di Regolamento presenta i seguenti report di sintesi:

- a) Report sui costi sostenuti, diretti e indiretti, suddiviso per singoli centri di costo rappresentativi dei singoli settori di attività;
- b) Report sullo stato di raggiungimento degli obiettivi aziendali, individuando gli eventuali profili ostativi alla corretta attuazione delle linee di sviluppo societarie;
- c) Report relativi ai costi sostenuti per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori, indicando le modalità di individuazione dei fornitori e dei prestatori d'opera.

Nei Report di sintesi il Gestore, al fine di dare contezza del raggiungimento degli obiettivi posti in forza dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, rende, ampia e dettagliata informativa concernente le azioni intraprese e i risultati raggiunti in termini di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi

Il Gestore, inoltre, trasmette, con cadenza regolare da stabilire in sede di Regolamento, alla Commissione una relazione informativa sugli accordi da concludere ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 50/2016, nonché le Convenzioni sottoscritte o da sottoscrivere.

8. Controllo ex post

La Commissione effettua il controllo *ex post* sull'operato del Gestore, in relazione alle attività degli organi direzionali, allo scopo di verificare l'efficienza e l'efficacia dei percorsi tecnico-amministrativi intrapresi, attraverso l'analisi e la valutazione della situazione economico/patrimoniale della società e dello stato di attuazione degli obiettivi aziendali.

Ai fini del controllo di cui al comma precedente, il Gestore predispone, contestualmente alla redazione del progetto di bilancio per l'esercizio precedente, una relazione di analisi economico/patrimoniale ed una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi aziendali contenuti nel Piano operativo annuale.

La relazione economico/patrimoniale di cui al comma precedente, dovrà contenere, tra l'altro:

- a) la ripartizione del valore e i costi di produzione per linee di attività;
- b) i costi di funzionamento della struttura e le spese generali delle risorse strumentali;
- c) i costi del personale.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

La relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi aziendali di cui al comma 2 dovrà contenere:

- a) le eventuali cause di scostamento rispetto al budget stabilito e le azioni correttive da attuare per il riallineamento economico-finanziario;
- b) gli indicatori di risultato;
- c) gli indicatori di efficacia, intesi come rapporto tra risultato raggiunto e obiettivo stabilito;
- d) gli indicatori di efficienza, intesi come rapporto tra risultato raggiunto e risorse impiegate, espresse in termini di costo;
- e) un'informativa concernente le azioni intraprese e i risultati raggiunti in termini di efficientamento gestionale e contenimento dei costi.

9. Obblighi e responsabilità del Gestore

Il Gestore deve comunicare alla Commissione le date di convocazione del Consiglio di Amministrazione e trasmettere i relativi verbali.

Il Gestore è tenuto a tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento fornendo la più ampia e tempestiva collaborazione, nonché tutte le informazioni, dati e documenti richiesti dalla Commissione. Le attività relative al controllo analogo si aggiungono e non escludono gli ordinari poteri ispettivi attribuiti al socio dagli artt. 2422 e seguenti del Codice Civile.

La Commissione, ove riscontri omissioni, inadempienze o ritardi suscettibili da compromettere l'espletamento del controllo analogo congiunto, provvede ad informarne l'Assemblea e il Comitato Istituzionale d'Ambito.

Il Gestore si impegna al rispetto della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza e, per il tramite del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Gestore, a segnalare alla Commissione eventuali disfunzioni nell'applicazione del proprio Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e a trasmettere la relazione annuale di cui all'articolo 1, comma 14, della Legge n. 190 del 2012.